

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 07 SET. 2015

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Ravenna
Viale della Lirica, 15
48124 RAVENNA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 192/2015_Tirocinio

Con il quesito formulato in data 7 agosto 2015 si domanda se, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 143/2009, il tirocinio deve essere svolto esclusivamente presso lo studio del professionista ovvero presso una società di revisione di cui il professionista è il legale rappresentante (sotto la supervisione del professionista stesso o di altro professionista iscritto nell'albo operante nella medesima struttura).

A tal proposito si osserva che l'articolo 1 del D.M. 143/2009 prevede che il tirocinio è svolto "presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione". Tratto caratterizzante del tirocinio, pertanto, non è la sede dove il tirocinio viene svolto ma la necessità che esso sia effettuato sotto la direzione ed il controllo diretto del *dominus*. Ne deriva che è possibile svolgere il tirocinio in un luogo diverso dallo studio professionale, purché nell'ambito delle attività e delle pratiche svolte dal *dominus*. E poiché quella di revisione legale rappresenta attività tipica della professione, è possibile che il tirocinio venga svolto presso una società di revisione presso il quale operi il *dominus*.

La risposta al quesito in esame è pertanto di segno positivo con la precisazione che la supervisione sull'attività di tirocinio svolta deve essere effettuata dal professionista che è stato scelto come *dominus* e non da altro professionista operante presso la medesima società.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione